



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 30116/2010

Cron. 62

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 06/11/2014
 Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
 Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
 Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30116-2010 proposto da:

FIAMINGO MAURIZIO C.F. FMNMRZ69L08G597A,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO
 MAIORANA 9, presso lo STUDIO LEGALE FAZZARI,
 rappresentato e difeso dall'avvocato AURORA
 NOTARIANNI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2014

contro

3352

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C. F. 01585570581
 (già FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Società di Trasporti
 e Servizi per Azioni), in persona del legale

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DEBITI

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ANTONINO SACCA',
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 1065/2010 della CORTE
D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/07/2010 R.G.N.
1175/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato NOTARIANNI AURORA;

uditi gli avvocati MARESCA ARTURO e SACCA' ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.





R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Messina, il ricorrente di cui in epigrafe, lavoratore marittimo iscritto nei registri della gente di mare, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., arruolato con successivi contratti per uno o più viaggi e per un massimo di 78 giorni, di volta in volta imbarcato sulle navi traghetto delle società di armamento per la tratta Messina/Villa San Giovanni - Messina/Reggio Calabria e, quindi, sbarcato con risoluzione del rapporto e liquidazione delle relative spettanze, chiedeva che venisse dichiarata la nullità dei contratti a termine per violazione della normativa del codice della navigazione e di quella di diritto comune nonché per abuso nella reiterazione di successivi contratti a tempo determinato.

Per l'effetto, chiedeva dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le relative conseguenze economiche; chiedeva altresì dichiararsi l'illegittimità dello sbarco quale licenziamento intimato senza il rispetto della forma scritta e senza giusta causa e con richiesta di immediata riassunzione o reintegra e di risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Messina in base al rilievo dell'applicazione esclusiva degli artt. 326 e 332 cod. nav. anziché del d.lgs. n. 368/01 e dell'inapplicabilità della direttiva comunitaria 1999/70/CE, che faceva salve le discipline di settore.

Affermava altresì la Corte territoriale:

- che nessuna regola contraria poteva ricavarsi dalla pronuncia di questa Corte Suprema n. 12723/2006 a sostegno dell'inapplicabilità della normativa dettata dal codice della navigazione, in quanto nei casi in questione vi era nei contratti un semplice richiamo alla contrattazione collettiva non implicante anche quello alla normativa ordinaria;
- che non era riscontrabile violazione alcuna della disciplina speciale;
- che l'indicazione del periodo di durata poteva ritenersi illegittima solo nella parte in cui era stato previsto un termine "massimo" di durata, espressione da considerarsi come non apposta, sicché il contratto stipulato valeva per l'intera sua durata;
- che risultavano rispettate le percentuali di assunzione a termine di cui al CCNL di categoria.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore di cui in epigrafe ha proposto ricorso affidato a tre motivi.



R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

Ha resistito con controricorso R.F.I. S.p.A.

Con ordinanza interlocutoria n. 15561/2013 questa S.C. ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sulle seguenti questioni:

- se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;

- se l'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE e, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l'indicazione di una "durata" del contratto e non del "termine" e se sia compatibile con detta direttiva la previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo nell'*an* ("massimo 78 giorni"), ma incerto in ordine al quando;

- se l'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE e, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 del codice della navigazione) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l'oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);

- se l'accordo quadro recepito dalla citata direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie, le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall'art. 326 cod. nav. solo per l'ipotesi che l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l'ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).

Ordinanza interlocutoria dello stesso tenore la Corte ha emesso in altri analoghi giudizi.

Con sentenza del 3.7.2014, resa nella cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/134, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale, sicché il ricorso è tornato all'esame di questa Corte Suprema.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate da parte ricorrente unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c., atteso che il



R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

deposito di documenti relativi a vicende anche, in ipotesi, successive alla proposizione del ricorso per cassazione non è consentito dall'art. 372 c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardino l'eventuale rinuncia al ricorso, la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso o del controricorso (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 9689/02).

1.1. - Con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 332, 340 e 341 cod. nav., della legge n. 230/1962 e del d.lgs. n. 368/2001, nonché vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto legittima la clausola appositiva del termine espressa con la formula "*max 78 giorni*", senza precisa specificazione della data di scadenza del rapporto. Tale formula – sostiene il ricorrente – adempie in modo solo apparente all'onere di enunciazione di cui all'art. 332 co. 1 n. 4 cod. nav., potendosi equiparare questa ipotesi a quella dell'omessa enunciazione.

1.2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 374 e 332 cod. nav., dell'art. 19 CCNL attività ferroviarie, degli artt. 1, 2, e 11 d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 39 legge n. 247/2007, della clausola 3 della direttiva 1999/70/CE, nonché vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto che gli artt. 326 e 332 cod. nav., contenendo una tipizzazione della causale giustificativa dell'apposizione del termine al contratto di arruolamento, non rendessero necessaria la specificazione, volta per volta, di tale causale al pari di quanto richiesto per la stipula dei contratti a termine ordinari. In contrario – si sostiene in ricorso – valgono, invece, la regolamentazione di settore di cui al CCNL, che ha riconosciuto che la forma comune dei rapporti di lavoro nautico è quella del contratto a tempo indeterminato e ha richiamato l'accordo europeo UNICE-CCEP-CES del 18.3.1999 e, quindi, la direttiva 1999/70/CE, nonché il d.lgs. n. 368/2001, attuativo della direttiva medesima, che ha previsto l'indicazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine. Si duole, inoltre, parte ricorrente dell'aver la Corte di merito ritenuto rispettata la condizione di validità prevista dall'art. 19 CCNL riguardo ai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a termine, evidenziando l'erroneità del confronto – operato dai giudici d'appello - tra il numero dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro e quello dei marittimi stagionali provenienti dal turno generale.

1.3. - Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, clausole 2, 3, 5, della direttiva 2009/13/CE, degli artt. 20, 21, 47 della Carta di Nizza, nonché vizio di motivazione, là dove la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile al caso in questione la normativa comunitaria e, di conseguenza, il d.lgs. n. 368/2001 che ne ha dato attuazione nel nostro ordinamento.



R.G. n. 30116/10
Ud. 6.11.2014
Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Estensore: dott. Antonio Manna

2. - Investita del sopra ricordato rinvio pregiudiziale, con sentenza del 3.7.2014, resa nelle cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/134, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (qui di seguito, brevemente, CGUE) ha statuito quanto segue:

1) L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro.

2) Le disposizioni dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, come quella in questione nella presente sede, che preveda che i contratti di lavoro a tempo determinato indichino necessariamente la loro durata, ma non anche il loro termine.

3) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel presente procedimento, che preveda la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

2.1. - Premessa la nota vincolatività delle norme comunitarie come interpretate dalla CGUE, osserva questa Suprema Corte che il primo motivo del ricorso è infondato.

2.2. - L'art. 332 n. 4 cod. nav. prevede, in caso di arruolamento a tempo determinato, che sia indicata la decorrenza e la durata del rapporto, non anche l'esatta data di scadenza, ragion per cui l'indicazione di una durata con la formula "max 78 giorni" (utilizzata nel caso di specie) non viola la norma del cod. nav., né pone il lavoratore nella condizione di non potere regolare il proprio futuro lavorativo.



R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

2.3. - La soluzione accolta non collide con il citato accordo quadro, che secondo il capo 2) del dispositivo della summenzionata sentenza del 3.7.14 della CGUE non osta a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 326 cod. nav., che preveda che i contratti di lavoro a tempo determinato ne debbano indicare la durata, ma non anche il termine di scadenza.

3. - Il secondo e il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati nei sensi qui di seguito chiariti.

3.1. - Si consideri che gli artt. 325, 326 e 332 cod. nav. non prevedono l'esplicitazione d'una specifica causale del contratto di arruolamento a tempo determinato e che l'applicabilità anche al lavoro nautico dell'accordo quadro allegato alla citata direttiva 1999/70/CE (sancita dalla sopra ricordata sentenza 3.7.14 della CGUE) non implica di per sé pure l'applicabilità della normativa nazionale (ossia del d.lgs. n. 368/01) che ne abbia dato esecuzione; né il principio di specialità sancito dall'art. 1 cod. nav. consente di seguire la normativa di diritto comune, fra cui - appunto - quella del d.lgs. n. 368/01.

3.2. - D'altronde, sin dalla sentenza n. 41/1991 la giurisprudenza della Corte cost. ha acconsentito a che la disciplina del lavoro nautico costituisca un subsistema incentrato sul principio di specialità di cui all'art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto della navigazione. In tale settore l'operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale (v. art. 1 cpv. cod. nav.).

3.3. - Nel caso di specie, al contrario, il codice della navigazione prevede un'apposita disciplina del lavoro a tempo determinato e dei suoi limiti, il che esclude spazi residui di applicazione del d.lgs. n. 368/01.

3.4. - Nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa di parte ricorrente sostiene che l'applicabilità anche al lavoro nautico del cit. d.lgs. n. 368/01 sarebbe stata affermata da questa Corte nelle ordinanze con cui è stata sollevata la questione pregiudiziale innanzi alla CGUE. L'assunto - che muove da una forzatura nell'interpretazione delle ordinanze - è però smentito dall'oggettivo rilievo che tale questione pregiudiziale è stata sollevata proprio per verificare la compatibilità delle norme sul lavoro a termine, contenute nel codice della navigazione, con la direttiva 1999/70/CE, quesito che non sarebbe stato rilevante se, invece, questa S.C. avesse ritenuto - a monte - applicabile direttamente il d.lgs. n. 368/01; invero, quest'ultimo sarebbe stato sufficiente a risolvere il contenzioso



R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

perché, nel testo in vigore all'epoca dei contratti in oggetto, prevedeva (v. art. 1 co. 2°) l'indispensabile esplicitazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine.

3.5. - Inoltre – e ciò è dirimente – trattandosi di mere ordinanze interlocutorie, esse non hanno alcun valore (neppure parzialmente) decisorio nella presente controversia.

3.6. - Parte ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere rispettata la condizione di validità prevista dall'art. 19 del CCNL per il personale di Rete Ferroviaria Italiana riguardo ai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a termine, nel senso che i giudici di merito avrebbero erroneamente effettuato il confronto tra il numero dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro e quello dei marittimi stagionali provenienti dal turno generale, male interpretando il documento esibito dalla società, che non parlerebbe mai di stagionali.

3.7. - La censura si rivela inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non trascrive il documento il cui tenore sarebbe stato travisato.

3.8. -- Resta da verificare se l'art. 326 cod. nav., nella parte in cui prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato, presso lo stesso datore di lavoro, ininterrottamente in forza di contratti del genere per una durata superiore a un anno (tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni), costituisca una misura adeguata ad assicurare l'effettività della clausola 5 dell'accordo quadro, vale a dire adeguata a prevenire e punire l'abusivo ricorso ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

3.9. - Questo il testo della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla citata direttiva 1999/70/CE:

“1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;*
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;*
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.*



R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) devono essere considerati successivi;

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.”.

3.10. - Alla luce della summenzionata sentenza del 3.7.14 della CGUE spetta al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l'applicazione e l'effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata al fine di prevenire e punire l'abusivo ricorso ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

3.11. - Osserva in proposito questa Corte che l'art. 326 ult. co. cod. nav., nel prevedere che la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce - in via generale e astratta - una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, giacché la necessità di un intervallo di tempo superiore ai sessanta giorni fra un'assunzione a termine e quella successiva è tale, in linea di massima, da ostacolare una preordinata volontà di aggirare quanto previsto dalla citata fonte comunitaria: infatti, interruzioni superiori ai 60 giorni, non consentendo al datore di lavoro una valida programmazione dell'attività, disincentivano la frantumazione d'un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine.

3.12. - Nondimeno, anche la presenza di una normativa astrattamente idonea a prevenire abusi non esclude che, in concreto, ricorra un esercizio della facoltà di assumere a tempo determinato tale da integrare frode alla legge sanzionabile ex art. 1344 c.c., ipotesi che per sua natura non può che essere esaminata caso per caso, con apprezzamento del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, dell'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale emersa in atti, apprezzamento riservato al giudice di merito.

3.13. - In proposito si tenga presente che l'art. 1 cpv. cod. nav. non osta all'applicazione del generale principio civilistico previsto dall'art. 1344 c.c. (non esistendo nel codice della navigazione norme che diversamente regolino il fenomeno della frode alla legge) e che il disposto dell'art. 326 ult. co. cod. nav. - secondo il quale la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni - di per sé non implica anche una statuizione reciproca che, al contrario, ammetta sempre e comunque, a



R.G. n. 30116/10

Ud. 6.11.2014

Fiamingo c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estensore: dott. Antonio Manna

prescindere da eventuali intenti fraudolenti, la legittimità della successione di contratti a termine purché separati da intervalli superiori ai sessanta giorni.

3.14. - Tale verifica non è stata eseguita dall'impugnata sentenza, che si è limitata a confrontare la normativa prevista dal codice della navigazione con i contratti *de quibus*, senza accertarne l'assenza di quell'intento fraudolento loro addebitato da parte lavoratrice.

4. - In conclusione, la gravata pronuncia va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo, che dovrà limitarsi ad accertare se nel caso di specie, malgrado il formale rispetto dell'intervallo di tempo superiore ai 60 giorni fra un'assunzione a termine e quella successiva, la reiterazione dei contratti a tempo determinato sia stata utilizzata al fine di eludere l'applicazione delle norme sul contratto a tempo indeterminato previste dallo stesso codice della navigazione.

4.1. - A tal fine il giudice del rinvio dovrà tenere conto del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, dell'arco temporale complessivo in cui essi si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale emersa in atti potenzialmente rilevante.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, in data 6.11.14.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 8 GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA